

n. 7052/2025 V.G.



TRIBUNALE MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
DELLE PROCEDURE CONCURSUALI E INDIVIDUALI

Il Giudice dott.ssa Caterina Giovanetti sull'istanza ex art. 23, comma 2bis, CCII depositata in data 3 novembre 2025

DA

[redacted] C.F. e P.IVA [redacted]; REA MB-

,
pro tempore dott. [redacted]

(C.F. [redacted])

CP_1

Esmeralda Cassano (C.F. [redacted] del Foro di Busto Arsizio e [redacted] (C.F. [redacted]) del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono, anche in via disgiunta tra loro, in forza di procura speciale in calce al atto introduttivo (All. A) e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi pec [redacted] e [redacted]

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO CON [redacted] EX ART. 23, COMMA 2BIS, CCII

letti gli atti;

esaminati i documenti;

premesse che:

- in data 2 novembre 2024, [redacted] depositava presso la piattaforma telematica, nazionale istituita in ossequio all'art. 13 CCII, istanza di accesso al percorso di composizione negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 CCII e di contestuale nomina di un esperto indipendente (cfr. **doc. 2**);

- in data 6 novembre 2024 la Commissione *ex art. 13*, sesto comma, CCII, istituita presso la Camera di Commercio di Monza, nominava esperto il dott. [REDACTED] in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. o-bis) CCII, comunicandone in pari data la nomina alla società istante;
- il 7 novembre 2024 l'esperto nominato nella persona del dott. [REDACTED] accettava l'incarico, sicché la Camera di Commercio di Monza provvedeva il giorno successivo alla pubblicazione sul Registro delle imprese dell'istanza per l'applicazione delle misure protettive *ex art. 18* CCII, dando atto della nomina e dell'intervenuta accettazione dell'Esperto;
- alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive seguiva *ex art. 19* CCII tempestivo deposito, il 12 novembre 2024, da parte di [REDACTED] presso il Tribunale di Monza, territorialmente competente *ex art. 19* e art. 27 CCII ivi richiamato, del ricorso per la conferma delle misure protettive richieste *erga omnes*, misure che venivano confermate e successivamente prorogate per il tempo massimo previsto per legge;
- venivano così avviate e coltivate proficuamente le trattative, dapprima con i creditori strategici e con gli istituti di credito per la salvaguardia della continuità aziendale e successivamente con gli altri creditori sino al termine finale del percorso di composizione negoziata della crisi previsto per il 2 novembre 2025;
- le interlocuzioni avviate con tutti i creditori consentivano di raggiungere il consenso dell'86,60%, con concreta prospettiva di addivenire ad accordi anche con la residua percentuale, dei creditori di [REDACTED] al piano di risanamento proposto per il superamento della situazione di crisi finanziaria (cui all'art. 12, CCII), piano sulla cui base concludere in tempi brevi un accordo *ex art. 23*, comma I, lett. c) CCII (cfr. doc. n. 3);
- la trattativa con le banche¹, invece, si rivelava particolarmente ostica e complessa, richiedendo numerose sessioni plenarie ed incontri bilaterali all'esito dei quali venivano fissati, congiuntamente, i contenuti e le condizioni economiche della redigenda convenzione bancaria, che nella versione definitiva, era sottoposta il 24 ottobre 2025 ai vari organi deliberanti (doc. 4 e schema riassuntivo a pag. 3 dell'istanza introduttiva);
- a fronte dell'ingente debito nei confronti dell'erario la ricorrente sottoscriveva con [REDACTED], lo scorso 23 ottobre 2025, un accordo *ex art. 23*, comma 2-bis, CCII, con proposta di pagamento del credito fiscale nella misura del 58% del capitale in anni 10;

¹ Gli istituti bancari all'emergere della crisi hanno tenuto un atteggiamento “*difensivo*”, revocando o riducendo le linee di credito e contribuendo così ad aggravare lo stato di crisi finanziaria della ricorrente (cfr. in particolare pag. 58 della relazione di attestazione).

- precisamente la ricorrente proponeva la ristrutturazione del solo debito IVA maturato ed in corso di maturazione sino al 31 ottobre 2025 per l'importo di € 2.679.794,00 di cui arretrato al 31 maggio 2025 € 2.134.794,00 per sorte capitale ed in maturazione al 31 ottobre 2025 sempre per sorte capitale stimato in € 545.000 (cfr. pag. 61-63) nei seguenti termini: *i)* l'integrale falcidia di sanzioni per omesso versamento ed interessi calcolati nella misura prevista dalla comunicazione di irregolarità riguardo ai tributi IVA non ancora sollecitati; *ii)* la compressione parziale della sorte capitale dei tributi netti maturati e non versati sino alla data del 31 maggio 2024 nella misura del 58% così per l'importo complessivo di € 1.238.181,00 con il riconoscimento di interessi di dilazione calcolati nella misura del 2% annuale; *iii)* il soddisfacimento integrale del 100% della sorte capitale dei tributi stimati in corso di maturazione dal 1° giugno 2024 e sino al 31 ottobre 2025 dell'importo complessivo di € 545.000 con il riconoscimento di interessi di dilazione calcolati nella misura del 2% annuale; *iv)* percentuale di soddisfacimento del complessivo debito per sorte capitale **66,54%** e del complessivo debito (capitale – sanzioni – interessi) **67,75%**;
- in sintesi, la proposta prevedeva: il pagamento dell'importo stimato a titolo di capitale compresso, pari a complessivi di € 1.783.181 in n. 120 rate mensili posticipate fisse e calcolate sulla base alle risorse finanziarie disponibili in ogni annualità, secondo il piano di rateizzazione sviluppato a pag. 64 e 65 dell'attestazione, da effettuarsi l'ultimo giorno di ogni mensilità a partire dal 31 marzo 2026 e così in un intervallo di tempo di 10 anni, con maggiorazione di interessi di dilazione calcolati al tasso legale vigente del 2%, secondo il seguente schema (cfr. pag. 59 a 63 dell'attestazione):

Percentuale pagamento capitale			
Capitale netto versamenti	%	Quota soddisfatta	Quota falcidiata
2.679.794 €	66,54%	1.783.181 €	896.614 €

Percentuale di pagamento capitale+sanzioni+interessi			
Capitale netto versamenti - sanzioni - interessi	%	Quota soddisfatta	Quota falcidiata
2.961.478 €	60,21%	1.783.181 €	1.178.297 €

- [] accettava la proposta nei seguenti termini: ".../ [] , in applicazione del disposto dell'art. 23, comma 2 bis CCII, consente che la Società provveda all'estinzione dei debiti amministrati, e specificatamente individuati **nell'Allegato n. 1** al presente accordo: IVA € 2.867.726,70 di cui € 2.237.142,70 in linea capitale, € 603.742,54 per sanzioni ed € 26.841,46 per interessi, mediante pagamento del 58% del debito in linea capitale con stralcio di sanzioni ed interessi, come riepilogato nella tabella seguente e dettagliato nell'Allegato 2:

CREDITO TRANSABILE	IVA IN LINEA CAPITALE	IVA SANZIONI	IVA INTERESSI
€ 2.867.726,70	€ 2.237.142,70	€ 603.742,54	€ 26.841,46
% OFFERTA	58	0	0
CREDITO TRANSATO	€ 1.299.029,00 ¹	0	0

Si precisa che sugli importi in rateazione saranno dovuti gli **interessi da rateazione** calcolati nella misura del 2% annuo e non modificabile nell'arco temporale di rateazione per un ammontare **pari ad € 135.309,00;**

1. la Società provvederà al pagamento di € 1.299.029,00 oltre interessi di rateazione al tasso del 2% pari ad € 135.309,00 con versamento rateale in n. 120 rate mensili mediante modello F24, alle scadenze e con le modalità indicate nel piano di pagamento allegato all'accordo (allegato n. 3) da considerarsi parte integrante del presente accordo; **per i suddetti pagamenti non potranno essere utilizzati crediti d'imposta né agevolativi;**
2. i pagamenti a mezzo F24 saranno integralmente effettuati secondo il piano di ammortamento di cui all'allegato n. 3. **La prima rata sarà comunque dovuta entro il 30 marzo 2026 a prescindere dall'avvenuta autorizzazione dell'esecuzione da parte del Tribunale ai sensi dell'art, 23, comma 2 bis CCII;**
3. dopo aver adempiuto integralmente e correttamente alle obbligazioni previste nel presente atto, in particolare al pagamento rateale in n. 120 rate previste nell'arco temporale 2026/2036, il debito erariale oggetto di transazione si intenderà estinto;
4. la società, come prescritto dall'art. 23, comma 2 bis CCII, comunicherà la sottoscrizione del presente accordo all'esperto e provvederà al deposito dello stesso presso il Tribunale competente **entro il 2 novembre 2025** (termine massimo di durata della procedura di Composizione Negoziata azionata dalla [] affinché il Giudice ne autorizzi l'esecuzione con Decreto. **In caso di tardivo deposito, sarà riconosciuta all'Amministrazione finanziaria una penale quantificata in complessivi € 10.000,00 da versare entro trenta (30) giorni dalla notifica della relativa richiesta;**

5. la Società, con il presente atto, si obbliga irrevocabilmente a provvedere al pagamento dell'importo complessivo di cui al precedente punto 2 secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 3 e 4. Contestualmente, la Società si impegna ad assicurare il regolare assolvimento degli obblighi tributari correnti entro i relativi termini di scadenza o nel termine massimo previsto dall'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs.472/1997, che saranno oggetto di apposito monitoraggio da parte dell'Agenzia;.....

15. con riferimento ai debiti tributari relativi all'anno 2025, l'Agenzia si riserva di chiedere integralmente alla Società le eventuali somme dovute e non contemplate nel presente atto. In particolare, poiché è inserito nel presente atto il solo debito IVA relativo al primo semestre dell'anno di imposta 2025, nel caso dovessero emergere, proprio in relazione ad esso, ulteriori debiti scaturenti da eventuali LIPE integrative, nonché dalla liquidazione dell'Iva annuale (Modello IVA 2026 per l'anno di imposta 2025), tali importi ulteriori saranno integralmente dovuti; saranno dovuti per intero anche eventuali debiti derivanti dalle altre dichiarazioni successivamente presentate;

16. per quanto riguarda il debito oggetto del presente accordo, lo stesso verrà comunque iscritto a ruolo e notificato in cartelle esattoriali nei termini di cui all'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; successivamente alla notifica, il carico erariale verrà sospeso da questa Direzione Provinciale;

17. l'avvenuta esecuzione integrale del presente accordo produrrà gli effetti liberatori previsti dalla vigente normativa limitatamente al debito fiscale attestato, oggetto del presente accordo e riportato nell'allegato n. 1, e agli inadempimenti tributari che lo hanno generato;

18. l'Agenzia si riserva di assumere le opportune iniziative a maggior tutela degli interessi erariali nell'ipotesi in cui verifichi che sia stato dolosamente aumentato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte dell'attivo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Agenzia delle Entrate dà il proprio assenso alla proposta di accordo transattivo sul credito tributario di [redacted] ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis CCII”;

- il professionista indipendente nominato nella persona del dott. [redacted] attestava la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico e illustrava la completezza e veridicità dei dati aziendali con relazione in data 11 luglio 2025 (cfr. doc. n. 7);
- la società ricorrente provvedeva a comunicare l'accordo all'Esperto in data 23 novembre 2025 in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 2-bis, CCII (cfr. doc. n. 13);
- la società ricorrente in data 3 novembre 2025, entro il termine stabilito nell'accordo cadendo il giorno 2 novembre di domenica, depositava istanza di declaratoria di efficacia dell'accordo, rassegnando le seguenti conclusioni: “**chiede al Tribunale di Monza di autorizzare l'esecuzione dell'accordo transattivo per la regolazione del debito erariale sottoscritto con [redacted] il 23 ottobre 2025**”.

Ritenuto in diritto che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 2bis, CCH, introdotto dal terzo Decreto Correttivo (D.Lgs13 settembre 2024 n. 136), non solo all'esito, ma anche durante il percorso di Composizione negoziata della crisi è consentito concludere un accordo transattivo tra il debitore e le Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate e riscossioni) a fronte del chiaro tenore letterale: *“Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori”*;
- il chiaro *incipit* preclude alternativi percorsi ermeneutici;
- l'accordo non può avere ad oggetto: *“...tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea”*;
- in uno con parte della dottrina tra i tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea non vi rientra l'IVA, che può essere, pertanto, parimenti oggetto di falcidia o dilazione;
- la decisione UE-Euratom 2020/2053 del Consiglio dell'Unione Europea ha, infatti, precisato che deve qualificarsi, tra le altre², come risorsa propria dell'Unione Europea solo *“l'entrata proveniente dall'applicazione di un'aliquota di prelievo dello 0,30 per tutti gli Stati Membri al gettito IVA totale riscosso per tutte le forniture imponibili diviso per l'aliquota IVA media ponderata calcolata per l'anno civile pertinente con base imponibile che non può superare il 50% del reddito nazionale lordo”* e quindi non l'imposta sul valore aggiunto *tout court*;
- la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14, ha riconosciuto l'ammissibilità nell'ambito delle procedure concorsuali, del pagamento parziale dell'IVA nei casi in cui il debito non riceverebbe un trattamento migliore nell'alternativa della liquidazione giudiziale;
- in tale ipotesi, infatti, l'adesione dello stato ad una proposta di ristrutturazione del debito del contribuente, non integra rinuncia indiscriminata, bensì soluzione efficiente a fronte dell'irrecuperabilità del credito determinata dall'incapienza delle poste attive nel diverso scenario della liquidazione giudiziale;
- l'argomento è dirimente ed è stato richiamato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 29 novembre 2019 n. 245), nell'estendere il principio espresso dalla Corte di Giustizia, principio al quale, peraltro, il legislatore si era già adeguato con la modifica dell'art. 182-ter l.f. introdotta dall'art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016, anche all'accordo di ristrutturazione dei debito previsto dall'art. 7 L. 3/2012;

² In dottrina: *“Quali le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da: a) prelievi, premi, importi supplementari compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; b) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascun Stato membro con aliquota uniforme di prelievo di regola pari a 0,80 euro per kg; c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo, da determinare nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le entrate, alla somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri”*.

- in tale contesto evolutivo l'esclusione dell'IVA dai debiti erariali falcidiabili non è contraria ai principi di diritto europeo né a quelli di diritto interno, sicché se il legislatore avesse voluto escludere l'imposta in esame dai debiti falcidiabili nella composizione negoziata avrebbe dovuto espressamente prevederlo, come peraltro avvenuto per i debiti previdenziali;
- la conclusione è corroborata dalla relazione illustrativa al D.Lgs 136/2024 (c.d. terzo correttivo), che accompagna l'introduzione della transazione fiscale anche durante la composizione negoziata della crisi, ove si legge: *“l'esclusione inserita nella norma riguarda solo i tributi costituenti risorse dell'Unione europea e dunque non riguarda l'IVA”*;
- l'istanza di autorizzazione deve essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali *“redatta da soggetto incaricato della revisione legale se esistente o da revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato”*, quest'ultima necessaria per rendere contestualizzata e attendibile la prima;
- la norma non impone necessariamente la nomina di due professionisti distinti a condizione che il professionista incaricato per la redazione di entrambe presenti anche i requisiti di indipendenza richiesti per l'attestatore;
- l'accordo deve essere sottoscritto dalle parti, comunicato all'esperto e depositato, momento dal quale si producono i relativi effetti, presso il Tribunale competente ex art. 27 CCII ai sensi del terzo periodo dell'art. 23, comma 2bis, CCII;
- il quarto periodo del medesimo comma prevede che per i tributi amministrati dall' , l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio *“su parere conforme della competente Direzione regionale”*;
- l'autorizzazione all'esecuzione dell'accordo è subordinata alla verifica da parte del Giudice della *“regolarità della documentazione allegata all'accordo”*;
- tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza della documentazione normativamente richiesta e di semplice spunta degli stessi, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esecuzione dell'accordo (esemplificando, regolarità della documentazione, falcidiabilità dei crediti erariali oggetto dell'accordo, presenza del parere dell'autorità competente) e, soprattutto, della espressione di consenso da parte delle Agenzie fiscali **consapevole**, in quanto manifestato a seguito di compiute e contestualizzate informazioni in ordine alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale dell'accordo, che impone l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni;

- in particolare, il Giudice deve vagliare la relazione del professionista indipendente al fine di verificarne la coerenza alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione *“della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico”* della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini della verifica di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- il vaglio della coerenza dell'attestazione e delle verifiche contenute nella relazione non implica alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista e neppure sull'esercizio dell'autonomia negoziale delle Agenzie fiscali, bensì il riscontro dell'idoneità dell'attestazione e delle verifiche a veicolare informazioni funzionali all'espressione di un consenso consapevole ed informato formale, dovendosi ritenere inidonea a tale scopo e quindi *tamquam non esset*, quell'attestazione che si palesi incoerente, apodittica e tautologica;

applicando i principi citati il Tribunale ritiene che:

- la sede della società sita in Meda, comune sito all'interno del circondario di Tribunale di Monza, radica la competenza territoriale di quest'ultimo;
- la transazione fiscale conclusa dalla ricorrente durante il percorso di composizione negoziale a suo tempo intrapreso (istanza di nomina dell'esperto depositata il 24 novembre 2024 cfr. doc. n. 2) ha ad oggetto esclusivamente debiti derivanti da omesso versamento dell'IVA, debiti anch'essi falcidiabili per le motivazioni sopra esposte;
- l'accordo è stato accettato e comunicato via pec da [redacted] Direzione provinciale di Monza in data 23 ottobre 2025 (cfr. doc. n. 11 e doc. n. 12);
- l'accordo è stato sottoscritto dal Direttore dell'ufficio dott. [redacted] previo parere interno dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia del 16.10.2025 (prot. 135037/2025);
- l'accordo è stato comunicato all'esperto con pec del 23 novembre 2025 (cfr. doc. n. 13);
- l'attestatore ha altresì verificato la compatibilità dell'accordo con il piano ed il cronoprogramma di pagamento elaborato dalla società ricorrente sulla base dei flussi generati dalla continuità e così sintetizzato:

Flussi della gestione 2025-2030	Importo	%	Proposta	Anni	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
Flussi lordo accantonamento					- 174.981 €	629.815 €	974.319 €	921.892 €	861.315 €	795.669 €	4.008.029 €
Accantonamento prudenziale 15%					- 94.472 €	- 146.148 €	- 138.284 €	- 129.197 €	- 119.350 €	- 627.452 €	
Flussi netti					-174.981 €	535.343 €	828.171 €	783.608 €	732.118 €	676.319 €	3.380.578 €

Debiti verso istituti bancari	Importo	%	Proposta	Anni							
Mutui garantiti Mcc	857.745 €	100%	857.745 €	10		85.774 €	85.774 €	85.774 €	85.774 €	85.774 €	428.872 €
Mutui non garantiti Mcc	247.839 €	100%	247.839 €	10		24.784 €	24.784 €	24.784 €	24.784 €	24.784 €	123.920 €
Rapporti bancari chirografari diversi	293.415 €	100%	293.415 €	10		29.342 €	29.342 €	29.342 €	29.342 €	29.342 €	146.708 €
Totale parziale	1.398.999 €		1.398.999 €		- €	139.900 €	139.900 €	139.900 €	139.900 €	139.900 €	699.499 €

Debiti verso Agenzia Entrate	Importo	%	Proposta	Anni							
Debito periodo ante maggio 2025 etti	2.134.794 €	58%	1.238.181 €	10		123.818 €	123.818 €	123.818 €	123.818 €	123.818 €	619.090 €
Debito periodo giugno 2025 - ottobre 2025	545.000 €	100%	545.000 €	10		54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	272.500 €
Totale parziale	2.679.794 €		1.783.181 €		- €	178.318 €	178.318 €	178.318 €	178.318 €	178.318 €	891.590 €

Debiti verso fornitori	Importo	%	Proposta	Anni							
Debito verso fornitori già concordato	1.382.724 €	100%	1.382.724 €	10		138.272 €	276.545 €	276.545 €	276.545 €	414.817 €	1.382.724 €
Totale parziale	1.382.724 €		1.382.724 €		- €	138.272 €	276.545 €	276.545 €	276.545 €	414.817 €	1.382.724 €

Totale pagamenti	- €	456.490 €	594.763 €	594.763 €	594.763 €	733.035 €	2.973.814 €
-------------------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Eccedenza Flussi annuali	78.852 €	233.408 €	188.845 €	137.355 €	- 56.716 €	581.745 €
Eccedenza Flussi cumulati	78.852 €	312.261 €	501.106 €	638.461 €	581.745 €	

- l'istanza di autorizzazione è corredata dalla relazione di attestazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico in uno con la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal dott. **Persona_2** revisore legale e professionista indipendente come da dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII (cfr. pag. 12 e 13 della relazione doc. n. 7);
- la relazione, fondata sulla situazione economico patrimoniale al 31 dicembre 2024 con aggiornamento al 30 settembre 2025, appare coerente alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di convenienza, fondato sul prudente apprezzamento delle poste attive e della metodologia, empirica ed ampiamente descritta alle pagg. 14-17 e 22-26, seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- precisamente, dall'analisi specifica di tutte le poste, ove pure per ciascuna di esse è esposto il criterio di valutazione seguito (cfr. a titolo esemplificativo per le poste attive la valutazione delle rimanenze pag. 32 e dei crediti pag. 35 e per le poste passive l'analisi dei debiti tributari pag. 55 e ss e dei debiti verso istituti bancari pag. 49 e ss), non sono emersi rilievi;
- i dati aziendali sulla base della loro verifica sostanziale e dell'assetto dell'impresa *“appaiono idonei a rappresentare l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In base alle verifiche, estese non solo agli elementi attivi, ma anche al riesame delle passive contabili attraverso il controllo incrociato delle esposizioni debitorie e tenuto conto dei rilievi non materiali e delle considerazioni infra-svolte, la nuova situazione patrimoniale contabile presentata ed esaminata è ritenuta veritiera e completa”* (cfr. pag. 68 e 69 della relazione);

- sulla base di tali dati, particolarmente capillare ed approfondita è stata la valutazione dell'attivo ricavabile della liquidazione in sede di liquidazione giudiziale stimato in € 3.221.931,00, avendo l'attestatore, da un lato, compiutamente esposto le ragioni dell'impossibilità in tale ultima sede di valorizzare l'avviamento aziendale³ e di intentare fruttuosamente azioni revocatorie⁴, dall'altro, scrupolosamente l'esperimento di azioni risarcitorie nei confronti dell'organo amministrativo della società sia in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, che della capienza patrimoniale dei soggetti coinvolti ai fini della fruttuosità di eventuali azioni esecutive;

³ Cfr. pag. 75-77 della relazione: "La determinazione del valore dell'attivo al servizio dei creditori in caso di liquidazione giudiziale non può prescindere da un'analisi volta a determinare il potenziale valore dell'avviamento aziendale. Il piano di risanamento predisposto dalla società a supporto degli accordi ex art. 23 CCII e conseguentemente della proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma secondo-bis, prevede infatti la prosecuzione dell'attività d'impresa in corso di procedura come funzionale a un miglior soddisfacimento a favore dei creditori in capo a [redacted]. A parere del sottoscritto professionista indipendente, la liquidazione giudiziale non consentirebbe per la sua natura di procedura coercitiva la migliore valorizzazione degli attivi in un contesto di continuità aziendale; difatti in detta fattispecie il compendio aziendale ed in particolare gli assets immateriali (avviamento) subirebbero un rilevantisimo svilimento stante le caratteristiche proprie dell'attività svolta da [redacted] opera da oltre 50 anni nel settore del mobile. Successivamente, adattandosi alle esigenze di mercato, l'azienda [redacted] vimenti sopraelevati, pareti mobili modulari, arredo per ufficio e contract; progetta e arreda spazi produttivi, uffici direzionali e operativi, ma anche aree di attesa e accoglienza o di rappresentanza, così come ambienti cucina, living e fitness, oltre a luoghi pubblici o aree espositive; attività che, seppur annoverabile nell'alveo delle attività manifatturiere, è finalizzata anche e soprattutto nell'offrire servizi specifici e tecnici soprattutto nella progettazione, design e nell'offrire soluzioni innovative nella gestione degli spazi aziendali, riconducibili a "expertise" e "know how" formatasi nel corso di decenni di attività focalizzata e perimetrata entro ambiti altamente specialistici e capaci di fornire soluzioni iper-castumizzate strutturate secondo le esigenze e le indicazioni della clientela. [redacted] Know how e soprattutto relazioni con la clientela (queste ultime intese come riconoscibilità, affidabilità e qualità intrinseca) che rappresentano il reale "valore aggiunto" dell'attività d'impresa svolta da [redacted] profondamente differente dalla mera attività manuale di "lavorazione e trasformazione" di materiale metallico, vetro o legno effettuato tramite l'ausilio di due differenti linee produttive tecnologicamente superate e poco versatili e/o adattabili quanto alla tipologia di lavorazioni programmabili. Valori immateriali, quali ricompresi solitamente, dal punto di vista contabile, nella voce "Avviamento" (non contabilizzata da [redacted] che meritano un'approfondita analisi riguardo:

- alla idoneità dei medesimi di trovare "valorizzazione" atomisticamente o anche nell'ambito di un compendio aziendale appositamente perimetrato e di essere quindi qualificati come assets "liquidi" e posizionabili sul mercato;
- e sulla capacità di essere trovati positivi apprezzamenti da parte di operatori di mercato tali da determinare la formazione di un "corrispettivo" di vendita.

L'asset "Avviamento" appare fondamentale al fine di perimetrare concretamente un eventuale compendio aziendale da porre in vendita sul mercato. In assenza dello stesso è palese l'inevitabile cessione atomistica dei cespiti. In particolare, i fattori ritenuti, dal sottoscritto professionista, rilevanti per attribuire valore economico all'asset immateriale e, conseguentemente, al compendio aziendale, sono riferibili all'elemento "relazionale" con la clientela ed in particolare a tutti quegli elementi "reputazionali", la cui formazione appare stratificata nel tempo ed in rapporti commerciali di lunga durata, riferibili a "riconoscibilità", "qualità intrinseca" ed "affidabilità", il cui comune denominatore è fondato sulla capacità di mantenere le relazioni in essere con la clientela (misurata dal tasso di stabilità delle relazioni) e dei relativi effetti ed esprime "la forza dell'asset immateriale" nel processo di acquisto e quindi il suo valore economico e la forza relativa dell'azienda nel proprio mercato, in quanto riferimento presso i clienti. Appare dunque ragionevolmente plausibile affermare che gran parte dell'avviamento aziendale sia ascrivibile alle competenze e capacità possedute dalle risorse umane e alla sua incessante attività finalizzata a mantenere inalterati i rapporti commerciali e gli elementi "reputazionali" che contraddistinguono l'attività e il prodotto offerto da [redacted]. Le competenze imprenditoriali, l'expertise e il known how appaiono posseduti integralmente e mantenuti dal personale dipendente che in ip [redacted] l'attività d'impresa risulterebbe facilmente collocabile in altre simili attività aziendali. Appare dunque concretamente ipotizzabile che le competenze possedute dal personale dipendente (cosiddetti "funzionari") addetti alla funzione commerciale nonché di quello addetto alla funzione tecnica siano celermente disperse contestualmente alla pronuncia di liquidazione giudiziale in quanto assorbite dal mercato ed in particolare dai competitors di [redacted] medesima. Dispersione verificatasi effettivamente nel corso dell'annualità 2023; esercizio contabile caratterizzato da rilevanti riduzioni dei ricavi di vendita, imputabili oltre che a criticità di mercato, anche e soprattutto alla sottrazione di personale dipendente altamente specializzato, operante sia nella funzione commerciale che tecnica, attuata scientemente dall'ex socio di [redacted] che impropriamente svincolato dal legame contrattuale del patto di non concorrenza, ha strutturato da zero, ed in un breve lasso di tempo, u [redacted] ditoriale operante nel medesimo settore di attività. E' conseguenziale la constatazione che le previsioni di cessione di un compendio aziendale contenente specializzato sarebbero da ritenere poco o per nulla apprezzate dal mercato; mercato costituito da limitati, in numero, operatori che si dividono un'attività specializzata svolta, nella fattispecie di [redacted] quasi integralmente con risorse interne ed appaltando all'esterno solo le lavorazioni meno complesse e/o ritenute convenienti. Un mercato peraltro ca [redacted] o da un ormai cronico ed inalterato sviluppo tecnologico che mantiene, conseguentemente, immutati i player di settore e le opportunità di creare un vantaggio competitivo se non legato ad elementi immateriali di natura relazionale e di marketing. E' dunque lapalassiano, nella fattispecie in esame, come l'avvio di una procedura di liquidazione giudiziale ed il conseguente allontanamento del personale dipendente ora impiegato in [redacted] determini l'interruzione immediata di gran parte dei rapporti relazionali con la clientela, con inevitabile impossibilità materiale di mantenere una c [redacted] ell'attività d'impresa neppure temporanea così come previsto dall'utilizzo dello strumento giuridico dell'esercizio provvisorio ex art. 211 CCII."

⁴ Cfr. pag. 77 della relazione: "Relativamente alle azioni recuperatorie/ripristinatorie, la società ha affermato al sottoscritto professionista di aver svolto analisi delle operazioni straordinarie compiute negli ultimi anni e dei pagamenti disposti nel c.d. "periodo sospetto" senza ravvisare elementi che possano portare a ritenere integrati e fondati i presupposti per l'avvio di positive azioni revocatorie. Sulla base delle verifiche che è stato possibile svolgere, lo scrivente non ha ravvisato elementi che inducano a ritenere non coerente la valutazione svolta da [redacted]"

- in particolare, l'attestatore pur palesando dubbi sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità gestoria in considerazione delle cause esogene che hanno determinato la crisi e della tempestività degli interventi (cfr. pag. 77 e 78), ha cionondimeno vagliato il diverso approccio che in sede di liquidazione giudiziale potrebbe tenere il curatore⁵;
- l'attivo ricavabile dalla liquidazione giudiziale è conseguentemente così schematizzato:

⁵ Cfr. pag. 79-81: “Tuttavia, anche in considerazione dell'ammontare totale delle passività erariali accertabili a Stato passivo di un'eventuale procedura di liquidazione giudiziale, risulta plausibile aspettarsi un'azione di responsabilità da parte degli organi della procedura nei confronti dell'organo amministrativo. Passività cumulate negli ultimi anni e riconducibili anche e soprattutto agli effetti finanziari e di bilancio di rilevanti investimenti effettuati in campagne pubblicitarie prive di effettivo ritorno economico e/o di accresciuta visibilità sul mercato (2023) nonché da investimenti milionari finalizzati all'ammodernamento di immobili di proprietà di terzi (2020/2022) che hanno indubbiamente appesantito, oltre i limiti consentiti dalle proprie effettive capacità, la situazione finanziaria della società che ha attinto rilevanti risorse dagli istituti di credito (risorse erogate quasi integralmente nel 2020 in epoca Covid) che risulterebbero, in una ipotetica procedura di liquidazione giudiziale, tra i principali creditori di rango privilegiato e dall'adozione di una leva finanziaria impropria quale la formazione di debito tributario. Tutto ciò appare confermato anche dalla palpabile coincidenza temporale che vede unitamente convergere l'esigenza di utilizzo di una fonte finanziaria impropria (che come già segnalato ha avuto origine nell'ottobre 2023), con le operazioni d'investimento sopra segnalate. L'esistenza a priori di una tale ragione creditoria da ascrivere tra le attività che si realizzeranno in ipotesi di liquidazione giudiziale risulta azione di non facile dimostrazione, richiedendosi preventive attivazioni di un giudizio legale dispendioso in termini di risorse e in termini di costi, con incerti esiti. In tal senso, il sottoscritto professionista indipendente precisa che tra le omissioni osservate nel corso della gestione dall'esercizio 2023 vi sono quelle concernenti il versamento di tributi erariali, ad oggi stimabili per linea capitale in € 1,837 milioni ed accresciuti sino ad € 2,35 milioni circa per effetto di sanzioni/interessi ed oneri di riscossione maturati (considerando l'applicazione delle sanzioni in misura piena). L'omissione dei versamenti erariali costituisce un comportamento contrario al dovere di diligenza professionale, cui gli amministratori devono uniformarsi nello svolgimento del loro incarico, e si pone in palese danno per i creditori sociali, giacché le risorse sottratte sono state utilizzate per il compimento e/o lo sviluppo di un'attività rischiosa, anche qualora gli amministratori provassero ex art. 1218 c.c. che gli omessi versamenti pluriennali fossero conseguenza della sistematica incapacità finanziaria della Società. L'organo amministrativo appare quindi responsabile del danno omissivo arrecato alla società, pari ad € 0,518 milioni e determinato come sommatoria dei maggiori oneri tributari (sanzioni ed interessi) conseguenti da imputare all'amministratore in carica negli esercizi 2023-2024 e, eventualmente e qualora ve ne siano le condizioni oggettive, all'organo deputato alla revisione contabile. Invero, dalla lettura delle conclusioni a cui è giunta la dott.ssa [redacted] nella propria “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 39/2010” predisposta in data 10 ottobre 2024, non appaiono esistere, a parere del sottoscritto professionista, motivi di censura e di responsabilità professionale in ordine all'operato della dott.ssa [redacted] considerato che le dichiarazioni rilasciate circa “l'impossibilità di esprimere un giudizio” sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 appaiono fornite di evidenza oggettiva e supportate da elementi di incertezza tali da incidere sulla continuità aziendale; motivazioni peraltro condivise e riscontrate anche dal sottoscritto professionista indipendente nel corso dell'indagine per cui è stato incaricato. Considerato dunque che il danno omissivo risulterebbe astrattamente ed eventualmente imputabile al solo organo amministrativo, (limitato a circa un anno e mezzo nella quale è stato accumulato gran parte del debito fiscale e i conseguenti importi per sanzioni ed interessi), è stato svolto un accertamento patrimoniale riguardo alle capacità patrimoniali dell'amministratore in carica gli esercizi 2023-2024 dott. [redacted]. Gli esiti appaiono riferire riguardo alla totale incapienza patrimoniale del dott. [redacted] che, secondo quanto emerso dall'esame delle risulti [redacted] le banche dati ordinariamente consultabili, è totalmente privo di proprietà patrimoniali mobiliari ed immobiliari se non riferibili alla quota di partecipazione in CRT Group Srl, società capogruppo attualmente interessata in una procedura di composizione negoziata della crisi aperta in pari data con quella della controllata [redacted] nella quale ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione nonché rappresentante legale della stessa. In tal senso ed in detto contesto, apparirebbe corretto ritenere privo di concreta quantificazione la richiesta di un astratto risarcimento danni conseguente alla condotta “impropria” tenuta dal dott. [redacted] el corso della gestione della società [redacted]. E' però opinione del sottoscritto professionista che, assumendo come conclusa con successo [redacted] omposizione negoziata della crisi che interessa la società capogruppo CRT Group Srl, ripristinata la continuità d'impresa e terminato il risanamento della società, il dott. [redacted] possa continuare ad assumere la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione con un emolumento per l'attività svolta di importo tale da sostenere il pagamento degli importi richiesti a titolo di risarcimento danno, nelle modalità di seguito precisate. Difatti in questa astratta e ipotetica fattispecie e simulando come esistente il danno patrimoniale cagionato ai creditori, il legale del convenuto in giudizio proporranno, da subito, accordi transattivi finalizzati alla definizione “a valori sensibilmente ridotti ed in tempi molto ristretti” degli importi da trasferire nelle casse della procedura di liquidazione giudiziale. E' inoltre opinione del sottoscritto professionista ritenere plausibile che il liquidatore giudiziale, al solo scopo di risolvere la vertenza instaurata nel più breve tempo possibile e poter procedere celermente alle operazioni di ripartizione dell'attivo realizzato a favore dei creditori accertati a stato passivo, aderisca, senza esitazione, all'accettazione delle proposte transattive avanzate dai legali di controparte, formulando in tal senso il proprio parere positivo da trasmettere al Comitato dei Creditori e al Giudice Delegato. Difatti, in detta specifica fattispecie, la tempistica di realizzo l'attivo liquidatorio complessivo risulterebbe limitata a poche annualità in considerazione della struttura dell'attivo medesimo composto, essenzialmente, da crediti commerciali, realizzo del magazzino residuo esistente al 31 dicembre 2024 e realizzo dei beni strumentali mobili che troverebbero concreta monetizzazione presumibilmente in epoca immediatamente successiva all'avvenuto accesso alla procedura di liquidazione giudiziale e comunque da ulteriori attivi la cui manifestazione monetaria appare sostanzialmente immediata. Le considerazioni sopra esposte fanno dunque ritenere, al sottoscritto professionista, che una quantificazione prospettiva dell'esito di tali azioni possano forfeatamente essere quantificate in un importo di circa il 30% (€ 155.000) dell'astratto danno indicato pari ad € 518.000, percentuale statisticamente verificata riguardo all'esito medio delle vertenze giudiziarie transatte in materia.”

Stima valore patrimoniale di Giussani Group Srl	Dettaglio e analisi	Stima valore patrimoniale realizzabile in una procedura di liquidazione giudiziale con cessione atomistica dei beni
Immobilizzazioni immateriali	Le immobilizzazioni immateriali contabilizzate alla data di riferimento del 31 dicembre 2024, costituite sostanzialmente da oneri di manutenzione di beni di terzi e valore dei marchi ritenuti di valore nullo in quanto svincolati da un contesto di una cessione del complesso aziendale.	- €
Immobilizzazioni materiali	Stima del valore di cessione, da realizzarsi nell'ambito di procedure di vendita competitive tramite aste giudiziarie telematiche, dei cespiti materiali mobili costituiti da macchinari, impianti ed attrezzature il cui valore di stima complessivo attribuito dal geom Luca Mutti in ipotesi di liquidazione giudiziale è risultato pari ad € 515.771. Appare corretto ritenere che la cessione realizzata nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale possa determinare esiti quantitativi molto inferiori rispetto ai valori attribuiti dal perito incaricato in ipotesi di continuità d'impresa anche ed in conseguenza della particolarità dei cespiti di proprietà di Giussani Group Srl, datati nel tempo, caratterizzati da evidente obsolescenza tecnologia e di difficile movimentazione che implica, inevitabilmente, il sostenimento di oneri di smontaggio e trasporto particolarmente rilevanti tali da poter ritenere, in taluni casi, non conveniente l'acquisto. In particolare le due linee di produzione, seppur funzionanti, omologate e certificate riguardo alle misure di protezione previste dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, risultano datate nel tempo e prive di versabilità nella tipologia di produzione effettuabile. Gran parte delle attrezzature e mobili da ufficio, seppur di ottima qualità e sostanzialmente nuovi, risultano progettati ad hoc per arredare l'immobile in cui sono inseriti ed appaiono dunque destinate ad essere restituite al locatore insieme all'immobile. Peraltro, e non da ultimo, il mercato di riferimento di questi particolari cespiti appare limitato ad operatori specializzati del settore con aspettative di acquisto a corrispettivi al ribasso considerato l'ambito giudiziario in cui gli stessi sono posti in vendita.	515.771,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	Il credito di natura finanziaria di € 1.095,85, rappresentato da quote di partecipazione azionarie della Banca Valsabbina Spa, è stato compensato con il maggior debito contratto con il medesimo istituto bancario	- €

Rimanenze	Stima del valore di realizzo delle giacenze di magazzino residue, anch'esse cedibili tramite procedure d'asta giudiziaria competitiva nell'ambito di un'astratta procedura di liquidazione giudiziaria, il cui valore di ipotetica cessione nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria è stato determinato applicando ribassi di diversa misura rispetto al valore contabile alla data del 31 dicembre 2024. La valorizzazione liquidatoria è stata redatta dal geom. Luca Mutti e formalizzata nell'elaborato trasmesso alla società ed al sottoscritto professionista indipendente; valore di realizzo conseguibile considerata la tipologia di prodotti in giacenza rappresentati da materia prima, semilavorati e prodotti finiti caratterizzati da un altro grado di customizzazione (l'attività della società era esclusivamente riferibile a prodotti su specifica commessa ed appalti ricompresi nel settore edile). Il magazzino, così come costituito, appare cedibile a soli operatori specializzati del settore, estremamente limitati nel numero e con aspettative al ribasso riguardo ai corrispettivi di aggiudicazione ad aste giudiziarie.	375.285,74 €
Crediti verso clienti	Valore presumibile di realizzo dei crediti commerciali Italia ed estero ricompresi anche nelle posizioni contabili "Effetti riba" e "Fatture da Emettere" contabilizzati alla data del 31 dicembre 2024 al netto: a) dell'importo delle fatture oggetto di anticipo bancario da parte dell'istituto bancario BCC Barlassina (€ 91.155,61) che presumibilmente saranno trattenuti, alla scadenza, dal medesimo istituto bancario; b) delle compensazioni effettuate con gli anticipi erogati dalla clientela pari a complessivi € 570.510 Italia ed estero; c) delle posizioni ritenute di difficile/improbabile realizzo e/o oggetto di recupero giudiziale e/o stragiudiziale, ricomprensivi dei crediti commerciali vantati verso la società controllante CRT Group Srl (ora in composizione negoziata con presumibile accordo di pagamento al 30% dei crediti nominali), valorizzate nella misura complessiva del 28% dell'importo originario di € 792.755; d) dell'importo di € 365.481,62 relativo ai crediti ricompresi nella fatture da emettere e riferibili a ritenute a garanzia su appalti conclusi, per i quali sono previste contrattualmente garanzie di durata pluriennale che nell'ipotesi di cessazione dell'attività non avranno presumibilmente seguito. E' inoltre opinione del sottoscritto professionista operare un'ulteriore rettifica in diminuzione pari di € 658.418; difatti appare ragionevole supporre che la repentina ed improvvisa cessazione delle lavorazioni nei cantieri aperti alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e dunque l'abbandono degli appalti in corso di conclusione, determinerebbe non solo una probabile richiesta di risarcimento danni da parte della clientela ma una marcata riluttanza nel pagamento dei crediti commerciali già precedentemente sorti nei confronti della medesima clientela. Si precisa, infine, che una quota dei crediti commerciali in forma di riba anticipati dagli istituti bancari di € 947.864, è stata compensata con le maggiori esposizione debitorie contratte con il sistema bancario, assumendo come esistente il cosiddetto "patto di compensazione" tra reciproche posizioni creditorie e debitorie vantate e/o contratte con gli istituti bancari.	1.553.782,97 €
Altri crediti	Le posizioni relative ai crediti verso fornitori, dell'importo residuale di € 1.305, sono state compensate con le maggiori posizioni debitorie; il credito finanziario vantato verso la società controllante CRT Group Srl è stato stimato realizzabile nella misura del 30% prevista dagli accordi ex art. 23 CCII in corso di definizione nell'ambito della procedura di CNC e dunque per un importo pari ad € 47.168,46; i depositi cauzionali contratti per utenze e locazioni sono stati compensati con il maggior debito contabilizzato nel passivo, mentre è stato ritenuto realizzabili il credito per deposito Iva svizzero di € 9.641,02; credito Inail integralmente compensato con il maggior debito e così per € 3.849,44; i crediti fiscali considerati esigibili dell'importo di € 138.948 sono stati compensati con le maggiori posizioni debitorie della medesima natura erariale.	56.809,48 €
Disponibilità liquide	Importo delle disponibilità liquide/ crediti commerciali in scadenza presso gli istituti bancari presenti sui conti correnti aziendali e nella cassa contanti della società alla data del 31 dicembre 2024 al netto delle compensazioni (ove esistenti) effettuate con reciproche posizioni debitorie contratte con i singoli istituti bancari relativi a riba appoggiate per l'incasso.	564.787,71 €
Azioni ripristinatorie	Non sono stati ritenuti esistenti gli elementi oggettivi e soggettivi utili per procedere alla richiesta di restituzione di pagamenti effettuati nel periodo sospetto (revocatorie) considerato che, alla data del 31 dicembre 2024 non risultano effettuati pagamenti diversi da quelli riconducibili all'ordinaria attività d'impresa e, riguardo ai fornitori che hanno notificato atti monitori e/o giudiziari, non risultano essere state bonificate somme ad integrale/parziale estinzione dei crediti reclamati giudizialmente.	- €
Azioni risarcitorie	Stima dell'esito quantitativo dell'accordo transattivo a definizione di un'astratta vertenza giudiziaria in ordine alla richiesta di risarcimento danni avanzata all'organo amministrativo stimata nella misura del 30% del danno per maggiori sanzioni ed interessi maturati sul debito erariale	155.494,80 €
Totale stima valore patrimoniale		3.221.931,70 €

- l'ipotetico riparto in sede di liquidazione giudiziale dell'attivo consentirebbe di soddisfare il 70% dei crediti muniti di privilegio derivante dalla garanzia statale MCC, senza nessuna risorsa da destinare ad [REDACTED], che resterebbe totalmente insoddisfatta, come rappresentato nello schema a pagg 85 e 86 della relazione:

GIUSSANI GROUP SRL - ESITO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI PREDEDUCIBILI					
Prededuzione	Norma di riferimento	Importo	Residuo attivo liquidazione giudiziale	Stima valore soddisfacimento dei creditori	Stima percentuale di soddisfacimento dei creditori
Compenso curatore residuo	art. 98 CCI	146.037			
Oneri diversi di procedura	art. 98 CCI	547.264			
Totale		693.301	2.528.631	693.301	100%
GIUSSANI GROUP SRL - ESITO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI PRIVILEGIATI GENERALI E SPECIALI					
Privilegiati	Norma di riferimento	Importo	Residuo attivo liquidazione giudiziale	Stima valore soddisfacimento dei creditori	Stima percentuale di soddisfacimento dei creditori
Retribuzioni personale dipendente:					
Tfr in azienda	art. 2751 bis n. 1 cc	657.470			
Tfr fondi complementare Previdal - 2 dipendenti con funzioni dirigenziali	art. 2751 bis n. 1 cc	7.067			
Tfr fondi complementari - Fondo Arco - UnipoSal - AlleanzaSpa - IntesaVita	art. 2751 bis n. 1 cc	5.179			
Retribuzioni dipendenti corrente	art. 2751 bis n. 1 cc	109.315			
Premi produzione dipendenti 2023-2024	art. 2751 bis n. 1 cc	132.667			
Ratel accessori alla retribuzione	art. 2751 bis n. 1 cc	246.693			
Crediti verso organizzazioni sindacali	art. 2751 bis n. 1 cc	89			
Totale		1.158.479	1.370.152	1.158.479	100%
Compensi professionisti:					
Crediti verso professionisti	art. 2751 bis n. 2 cc	519.566			
Interessi di mora	art. 2751 bis n. 2 cc	16.236			
Totale		535.802	834.349	535.802	100%
Compensi agenti:					
Crediti verso agenti	art. 2751 bis n. 3 cc	64.062			
Interessi di mora	art. 2751 bis n. 3 cc	2.002			
Totale		66.063	768.286	66.063	100%
Compensi artigiani:					
Crediti verso artigiani	art. 2751 bis n. 5 cc	215.717			
Interessi di mora	art. 2751 bis n. 5 cc	6.741			
Totale		222.458	545.828	222.458	100%
Compensi interinali:					
Crediti verso agenzie interinali	art. 2751 bis n. 5 ter cc	28.661			
Interessi di mora	art. 2751 bis n. 5 ter cc	896			
Totale		29.557	516.271	29.557	100%
Istituti bancari:					
Unicredit Spa	L 622/96	364.409			
Banca di Credito Cooperativo di Cinisello Borsario Sc	L 622/96	95.671			
Banca Intesa SanPaolo Spa	L 622/96	191.333			
Compensazione ex art. 155 CCI	L 622/96	(191.333)			
Credem Banca Spa	L 622/96	103.515			
Banco BPM Spa	L 622/96	40.359			
Banca Valsabbina Spa	L 622/96	103.606			
Compensazione ex art. 155 CCI	L 622/96	(12.196)			
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Sc	L 622/96	46.208			
Totale		741.572		526.271	70%
Enti previdenziali art. 2778 n. 1-8 cc					
Inps corrente	art. 2753 cc - n. 1 art. 2778 cc	124.632			
Inps su ratel accessori alla retribuzione	art. 2753 cc - n. 1 art. 2778 cc	72.821			
Inail su ratel accessori alla retribuzione	art. 2753 cc - n. 1 art. 2778 cc	4.563			
Compensazione ex art. 155 CCI	art. 2753 cc - n. 1 art. 2778 cc	(3.849)			
Enasarco	art. 2753 cc - n. 1 art. 2778 cc	4.491			
Totale		202.658			0%
Locatore art. 2778 n. 16 cc:					
Crediti locatore C.e.f.a. Srl	art. 2764 co-n. 16 art. 2778	151.211			
Interessi di mora	art. 2764 co-n. 16 art. 2778	4.725			
Crediti locatore Pellico11 Srl	art. 2754 co-n. 16 art. 2778	96.260			
Interessi di mora	art. 2764 co-n. 16 art. 2778	3.008			
Compensazione ex art. 155 CCI - dep cauzionali	art. 2764 co-n. 16 art. 2778	(28.000)			
Compensazione ex art. 155 CCI - transazione	art. 2764 co-n. 16 art. 2778	(40.000)			
Totale		187.204			0%
Enti erariali art. 2778 n. 18 e 19 cc:					
Irpef corrente dicembre 2024	art. 2752 cc - n. 18 art. 2778 cc	97.134			
Imposta sostitutiva Tfr corrente dicembre 2024	art. 2752 cc - n. 18 art. 2778 cc	509			
Irap corrente	art. 2752 cc - n. 18 art. 2778 cc	5.386			
Irap - ripristino definizione agevolata	art. 2752 cc - n. 18 art. 2778 cc	3.918			
Ires - ripristino definizione agevolata	art. 2752 cc - n. 18 art. 2778 cc	91.948			
Iva	art. 2752 cc - n. 19 art. 2778 cc	2.348.971			
Iva - ripristino definizione agevolata	art. 2752 cc - n. 19 art. 2778 cc	18.438			
Compensazione crediti erariali	art. 2752 cc - n. 19 art. 2778 cc	(138.948)			
Totale		2.427.355			0,00%
TOTALE PRIVILEGIO GENERALE		5.505.085			

GIUSSANI GROUP SRL - ESITO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI CHIROGRAFARI					
Chirografo	Norma di riferimento	Importo	Stima valore soddisfacimento dei creditori	Stima valore soddisfacimento dei creditori	Stima percentuale di soddisfacimento dei creditori
Enti previdenziali ed erariali:					
Oneri di riscossione ripristino definizione agevolata	chirografo	5.623			
Fondo sanitario Altea	chirografo	535			
Indennità suppletiva di clientela	chirografo	2.943			
Totale		9.101			0%
Fornitori:					
Fornitori	chirografo	3.435.156			
Anticipi a fornitori	chirografo	(1.305)			
Depositi cauzionali utenze	chirografo	(2.444)			
Interessi di mora	chirografo	107.340			
Totale		3.538.756			0%
Istituti bancari:					
Unicredit Spa	chirografo	51.760			
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Sc	chirografo	300.957			
Compensazione ex art. 155 CCII	chirografo	(199.341)			
Bper Banca Spa	chirografo	326.173			
Compensazione ex art. 155 CCII	chirografo	(127.264)			
Banca Intesa SanPaolo Spa	chirografo	33.965			
Compensazione ex art. 155 CCII	chirografo	(33.965)			
Credem Banca Spa	chirografo	11.690			
Compensazione ex art. 155 CCII	chirografo	(167)			
Banco BPM Spa	chirografo	177.547			
Banca Valsabbina Spa	chirografo	15.507			
Compensazione ex art. 155 CCII	chirografo	(15.507)			
Compensazione ex art. 155 CCII - titoli azionari	chirografo	(1.096)			
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Sc	chirografo	950.703			
Compensazione ex art. 155 CCII	chirografo	(354.420)			
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	chirografo	57.649			
Compensazione ex art. 155 CCII	chirografo	(13.675)			
Totale		1.270.525			0%
Altri debiti:					
Compenso amministratore dicembre 2024	chirografo	5.000			
Debiti netti per anticipazioni commerciali clientela	chirografo	570.511			
Debiti verso clienti	chirografo	65.627			
Totale		641.137			0%
TOTALE CHIROGRAFO		5.459.519			

Prededuzione	693.301
Creditori privilegiati	4.685.442
Creditori chirografari	5.459.519

- conseguentemente l'istanza è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 23, comma 2bis, CCII, e l'attestazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale è idonea a veicolare informazioni complete ed adeguate circa il valore di liquidazione e quindi tali da consentire ad [redacted] di esprimere un consenso consapevole.

Verificata conclusivamente la regolarità della documentazione allegata all'istanza e dell'accordo

P.Q.M.

Visto l'art. 23, comma 2bis CCII

Autorizza l'esecuzione dell'accordo concluso in data 23 ottobre 2025 tra [redacted]

(C.F. e P.IVA [redacted]; REA MB-[redacted], con sede legale a Meda (MB), via Silvio Pellico, n. 11, 20821, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. [redacted] (C.F. [redacted] e [redacted], Direzione di Monza [redacted]. Si comunichi.

Monza 31 dicembre 2025.

Il Giudice
Caterina Giovanetti